

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

(ex D.P.R. 249/98 modificato ed integrato dal D.P.R. 235/2007)

Principi generali di comportamento

- Art. 1 Il Dirigente Scolastico è responsabile della disciplina che affida all'autocontrollo degli studenti e alla vigilanza saggia e responsabile dei docenti, del personale amministrativo e del personale non docente.
- Art. 2 Le studentesse e gli studenti hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni rispettando la dignità e la personalità degli altri.
- Art. 3 Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di tenere sempre un comportamento corretto e dignitoso in relazione all'ambiente scolastico.
- Art. 4 Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che sono beni della comunità, avendone cura come fattore importante della qualità della vita scolastica.
- Art. 5 L'abbigliamento delle studentesse e degli studenti sia decoroso e adeguato all'ambiente.
- Art. 6 Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il rispetto della convivenza civile, della propria e altrui persona, in tutti gli ambienti della scuola "aperti al pubblico" (androni, atri, corridoi, uffici ad uso pubblico, presidenza, segreteria, aula magna, biblioteca, ecc.) ed in particolare nelle aule e nei bagni **è assolutamente vietato fumare**. Il personale designato dal Dirigente cura la vigilanza e procede alla contestazione di eventuali infrazioni che avvengono in orario di servizio (*legge 584/75; legge 686/81; legge 03/2003, art.51*).
- Art. 7 È buona norma adottare tutti quei comportamenti che possano garantire il rispetto reciproco e dell'ambiente circostante, soprattutto durante la ricreazione il personale docente in servizio e il personale ausiliario, vigileranno perché tutto si svolga in modo ordinato, prestando attenzione, in modo particolare, all'uso delle macchine distributrici di vivande e/o all'eventuale allontanamento di allieve/i dalla scuola.
L'intervallo ricreativo ha la durata di 10 minuti e si colloca tra la 3a e la 4a ora di lezione.
L'insegnante della 3a ora ha il compito di vigilare nei primi 5 minuti di intervallo, mentre l'insegnante della 4a ora nei successivi 5 minuti. Il personale non docente è tenuto alla sorveglianza nei rispettivi settori di servizio.
- Art. 8 Il personale della scuola vigilerà sull'ingresso e l'uscita degli studenti, sugli spostamenti interni all'Istituto e sulla uscita ai bagni a partire dalla seconda ora di lezione. Le allieve e gli allievi usciranno uno per volta, secondo necessità.
- Art. 9 I docenti in servizio alla prima ora di lezione sono tenuti ad essere presenti a scuola, nelle proprie aule, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli allievi. All'uscita, i docenti presteranno la dovuta attenzione perché le proprie classi possano uscire senza danno e incolumi dalla scuola.
- Art. 10 A tutti i docenti, al personale non docente, alle studentesse e agli studenti, è vietato l'uso del telefono cellulare e di ogni altro supporto elettronico durante le ore di attività scolastica. Nel caso di necessità si chiederà il permesso per usare il telefono della scuola.

Provvedimenti e sanzioni disciplinari

“I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica” (co. 2, Art.4, DPR 249/1998, Statuto delle studentesse e degli studenti, così modificato dal P.P.R. 235/2007).

Art. 11) L' infrazione disciplinare comporta la **valutazione del comportamento** e non influisce sulla valutazione del profitto.

Art. 12) Non può essere inflitte una sanzione disciplinare “ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno” (art.4, DPR 249/98), senza che sia stato ascoltato chi ha commesso l'infrazione.

Art. 13) Lo studente e/o la studentessa può esprimere liberamente la propria opinione in modo sereno e rispettoso di chi lo ascolta senza essere sottoposto a sanzioni.

Art. 14) Lo studente e/o la studentessa che abbia un comportamento poco rispettoso nei confronti del docente e/o degli altri o ha poco rispetto della cose, incorre nell'ammonizione del docente orale o scritta sul giornale di classe.

Art. 15) Eventuali danni o sottrazioni di beni sono puniti con maggiori sanzioni penali.

Art. 16) Il Liceo non risponde della perdita di oggetti preziosi, oggetti personali, cellulari e altro incustoditi o dimenticati.

Art. 17) Allo studente e/o alla studentessa punita per aver commesso una colpa grave è offerta la possibilità di convertire la sanzione in favore della comunità scolastica (Art.5 D.P.R. 24-6-98,n°249) con formale richiesta al Dirigente Scolastico.

Art.18) Turbare il regolare andamento della vita scolastica con l'oltraggio recato alle persone e/o alle cose, valutata collegialmente nel consiglio di classe la gravità della situazione, sentito lo studente e/o la studentessa che ha commesso la grave infrazione, avvertita la famiglia, può il Consiglio di Casse determinare l'allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un periodo massimo di 15 giorni.

Art.19) L'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni e/o l'esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi è adottata dal Consiglio di Istituto, sempre prevedendo l'ascolto di chi ha compiuto la gravissima infrazione e sentita la famiglia (co.6, art.4 DPR 249/98 modificato ed integrato dal DPR 235/2007).

Art.20) E' ammesso il ricorso, entro il 15° giorno dalla comunicazione del provvedimento emesso dal Consiglio di Classe, all'Organo di Garanzia, che emette il parere nel termine di dieci giorni. (co. 1, art.5, DPR 249/98 modificato ed integrato dal DPR 235/2007).

Art.21) I comportamenti disciplinari che configurano lievi o gravi infrazioni al Regolamento di Istituto, con riferimento ai doveri elencati nell'art.3, del DPR 249/98, e gli organi competenti ad irrogarle con il relativo procedimento, sono riportati nel **Regolamento Interno di Disciplina**.

Art.22) Il **Patto educativo di corresponsabilità**, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie è sottoscritto dalle parti all'inizio dell'anno scolastico.

Frequenza, modalità delle assenze e delle giustificazioni

Art.23) La frequenza regolare alle lezioni, è obbligatoria. Le assenze, superiori a 50 giorni, se non giustificate da assenza per malattia, concorrono a determinare la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

- Art.24) Gli studenti sono tenuti al rispetto dell'orario d'ingresso e di uscita per consentire un corretto svolgimento dell'attività didattica. L'orario di ingresso è fissato alle ore 08.10 mentre l'inizio delle lezioni è fissato alle ore 08.15.
- Art.25) L'ora delle lezioni è di 60 minuti.
- Art.26) E' fatto obbligo alle studentesse e agli studenti di rispettare la massima puntualità nell'ingresso a scuola evitando di entrare alla seconda ora di lezione e/o di uscire prima della fine delle lezioni.
- Art.27) Le studentesse e gli studenti che giungono a scuola con oltre cinque minuti di ritardo rispetto all'inizio delle lezioni e comunque si attardano rispetto al secondo suono della campanella che segna l'inizio delle lezioni sono trattenuti all'ingresso della scuola sotto la diretta sorveglianza e vigilanza del collaboratore scolastico ed entrano in classe alla seconda ora di lezione.
Il Docente segnerà il ritardo sul giornale di classe che l'allieva/o sarà tenuto a giustificare il giorno dopo.
- Art.28) Il docente coordinatore di classe, allorché dovesse registrare tre ritardi della studentessa e/o dello studente, attiverà le consuete procedure di informazione alle famiglie, chiamandole all'esercizio consapevole e doveroso della corresponsabilità educativa.
- Art.29) Nel caso in cui l'allievo è accompagnato da un genitore, previa autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato può essere accolto in aula il Docente annoterà sul registro di classe l'ingresso in ritardo.
- Art.30) Durante la lezione lo studente non può lasciare l'aula, anche per breve tempo, senza il permesso dell'insegnante responsabile.
- Art.31) È consentita su richiesta motivata e con autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Vicario, l'uscita anticipata degli studenti sempre che siano prelevati da un genitore. Per consentire alle studentesse e/o agli studenti pendolari di prendere il pullman in coincidenza con la fine delle lezioni è consentita l'uscita anticipata di cinque minuti previo accordo tra le famiglie e il Dirigente Scolastico.
- Art.32) Lo studente, assente per qualsiasi motivo, ha l'obbligo di giustificare il giorno immediatamente successivo dichiarandone il motivo, prima dell'inizio della lezione e viene giustificata da Docente delle prima ora. Qualora, trascorsi tre giorni, lo studente non abbia ancora giustificato sarà riammesso in classe solo se accompagnato dal genitore. Le giustificazioni si effettuano mediante l'apposito libretto personale, debitamente compilato, firmato da uno dei genitori o da persona delegata, la cui firma viene depositata in segreteria. La giustificazione deve essere firmata da uno dei genitori se lo studente è minorenne, dallo stesso studente se ha raggiunto la maggiore età.
I giorni di assenza non continuativi devono essere giustificati singolarmente.
- Art.33) Non si accettano giustificazioni per via telefonica o su fogli diversi da quelli del personale libretto.
- Art.34) In caso di smarrimento del libretto la richiesta del duplicato va avanzata da uno dei genitori presso l'Ufficio di Segreteria.
- Art.35) Ogni assenza per malattia di durata superiore ai cinque giorni deve essere accompagnata da regolare certificato medico, attestante l'avvenuta guarigione e la possibilità della riammissione.
- Art.36) Il Dirigente Scolastico ha facoltà di richiedere all'interessato o ai genitori ulteriori chiarimenti circa l'assenza e di considerarla eventualmente non giustificata.
- Art.37) Le astensioni collettive, le assenze arbitrarie e/o imputabili a motivi estranei alla vita scolastica sono ritenute non giustificate. Nel caso il Dirigente Scolastico potrà proporre e/o adottare tutte quelle misure ritenute idonee a garantire un numero di giorni di lezione ordinaria in ragione del parametro minimo previsto a livello nazionale. (Sospensione di visite guidate e/o viaggi d'istruzione, turnazione pomeridiana, altre iniziative).

- Art.38) Si riconosce agli studenti o ad una loro delegazione il diritto di aderire a manifestazioni di portata nazionale o di rilevante importanza per la vita cittadina, debitamente organizzate e autorizzate dalle forze dell'ordine, purché queste assenze vengano giustificate come tali dai genitori. Nel caso di adesione della maggioranza della classe ad una manifestazione organizzata per tempo, le lezioni proseguiranno in forma di approfondimenti culturali o di revisione del programma già svolto.
- Art.39) Le assenze ingiustificate, le assenze e i ritardi numerosi e metodici sono ritenuti lesivi del diritto allo studio e della qualità del rendimento scolastico; costituiscono altresì mancanza disciplinare. Di ciò il Consiglio di Classe deve tener conto nell'attribuzione del credito scolastico.
- Art.40) In caso di sciopero del personale docente o di assemblea sindacale, previamente comunicati alle famiglie mediante circolare interna, la scuola declina ogni responsabilità civile e penale per l'uscita anticipata degli studenti.
- Art.41) Qualora l'Istituto sia impossibilitato a provvedere alle sostituzioni dei docenti assenti, previa comunicazione alle famiglie mediante circolare interna, le classi potranno, entrare a Scuola alla seconda ora di lezione o essere dimesse prima della fine delle lezioni.
- Art.42) Nell'Ambiente scolastico è vietato l'ingresso nell'atrio della scuola di auto dal momento che l'atrio della sede Centrale non è agibile per motivi di sicurezza.

